

Dr.GIUSEPPE CRISTALDI
NOTAIO
VIA RUGGERO MANNA N.28
26100 CREMONA CR

Cremona, 02/08/2014

Carissimo Governatore,

giunti al termine dell'incarico da te affidato al team incaricato di preparare lo statuto della Fondazione ONLUS del Distretto, del quale ho avuto l'onore di fare parte su tua designazione, adempio volentieri all'incarico di mettere per iscritto i termini del progetto onlus distrettuale e locale, per favorirne la comprensione dell'utilità.

Il progetto ha uno scopo preciso, che è uguale in entrambi i livelli: favorire in maniera legale e fiscalmente conveniente l'attività sociale di reperimento fondi per i service. L'approvazione della legge sul volontariato, che nella sua stesura originale risale al 1991, da una parte, e la pesante normativa fiscale sulla materia, rendono indispensabile per la nostra associazione un'opera di aggiornamento degli statuti dei nostri club e la creazione della Fondazione per il livello distrettuale.

Cominciamo con lo sfatare un mito: essere associazione non riconosciuta generica non dà più alcun vantaggio fiscale. E inoltre tutti gli organismi associativi, di qualsiasi tipo, devono tenere le scritture contabili ordinarie (libro giornale) e curare gli adempimenti fiscali (ad es. modello 770 per le ritenute d'acconto, iva ecc. secondo i casi).

In atto, tutte le nostre attività dove è proposta la cessione di un bene in cambio di un'offerta (siano essi le uova, le gomme o le cialde da caffè) per meritare l'esenzione fiscale, devono essere svolte da soggetti onlus oppure iscritti agli albi regionali del volontariato. In entrambi i casi con l'adozione di statuti conformi alle richieste normative. In difetto, scatta l'obbligo della partita iva e del pagamento delle imposte previste per le associazioni (ires, irap ecc...). Il che significa che per ogni euro raccolto, vanno versati cinquantacinque centesimi allo Stato.

Continuare a far finta di niente è economicamente pericoloso: come dimostra l'esperienza della campagna di controlli della Direzione regionale delle entrate per la Lombardia, si rischiano delle pesanti sanzioni per evasione fiscale, che ricadrebbero sul malcapitato presidente/governatore di turno. Il quale poi risponderebbe mediamente per fatti di tre anni prima, di competenza teorica di suoi predecessori, stante l'impossibilità per lo Stato di rispondere rapidamente.

Abbiamo quindi necessità di andare rapidamente verso l'adozione di uno standard form italiano per gli statuti dei nostri club, e di una Fondazione ONLUS per il livello distrettuale. Anche perché se vogliamo incrementare la raccolta fondi per i service abbiamo bisogno di poter assicurare la deducibilità fiscale di quanto ci viene dato ai nostri donatori.

Chiariamo subito un punto: lo stesso statuto dell'internazionale, al punto 68, prevede la possibilità di adeguare gli statuti alle leggi dello stato ospitante. Quindi non è vero che si rischia la radiazione se non si rispetta lo standard form.

Fatta questa premessa, veniamo alla proposta di fondazione ONLUS.

Innanzitutto: perché non diventa onlus il Distretto?

Per motivi legali: è una associazione che ha come soci enti e non persone fisiche, e prevede clausole e procedure statutarie (ad es. competenza e diritto di veto del cda alle proposte di modifica dello statuto proposte dai soci, diritto di veto dell'Internazionale all'entrata in vigore delle stesse) che non consentono l'iscrizione del Distretto nelle onlus.

Perché la fondazione ONLUS e non una associazione collegata onlus?

Perché non è possibile nel nostro ordinamento statuale imporre la doppia iscrizione.

Pertanto si rischia di avere due compagini non coincidenti, con conseguenti problemi di doppia approvazione delle delibere per le iniziative distrettuali. Irrisolvibili se le due assemblee non deliberano in modo conforme.

La fondazione invece può tranquillamente essere politicamente collegata con il Distretto. Questa scelta di fondo è stata fatta promuovendo la costituzione del capitale minimo di euro 120.000 attraverso la richiesta di euro 40 a socio da pagarsi in due anni in aumento della quota distrettuale. Non si è presa in considerazione l'idea di cercare sponsor, perché è fondamentale che tutti i soci sentano come propria la fondazione.

Il costituente sarà in governatore in carica al momento della formazione del capitale che, sulla base della delibera della Convention di Ferrara, e, se ve ne saranno, delle delibere delle Conventions successive, insedierà il primo cda che risulterà eletto dalla Convention del nostro distretto.

Successivamente, ogni tre anni, la convention del Distretto eleggerà il nuovo cda della fondazione.

Così facendo, il collegamento politico con il Distretto viene garantito pur nella mutevolezza della compagine dei club di volta in volta presenti. Ed inoltre potranno partecipare al voto anche i club che si formeranno dopo la costituzione della fondazione.

Lo statuto prevede per il Cda della fondazione il mandato triennale con la possibilità di una sola rielezione. Si può anche stabilire diversamente su quest'ultimo punto (es. impossibilità del secondo mandato).

Lo statuto prevede un tetto alle spese per il funzionamento del cda, fermo restando che l'incarico è a titolo gratuito senza remunerazione.

Per i controlli si è scelto il collegio dei revisori. Nominando i soci come nel Distretto, ci si può limitare al semplice rimborso spese. E' possibile la società di revisione esterna, ma i costi crescono di parecchio.

L'oggetto dell'attività è molto più ampio di quello del Distretto, perché deve avere i requisiti per il riconoscimento ONLUS da parte dell'Agenzia delle Entrate, e quindi deve rispecchiare i contenuti dell'apposito decreto. Faccio notare però che nel testo proposto rientrano tranquillamente tutti i service finora proposti da tutti i governatori.

Sul punto anche le integrazioni che potranno essere richieste dai club dovranno essere valutate con attenzione, perché solo quelle che rientrano nel perimetro delle definizioni legali delle attività onlus possono essere adottate.

Le norme sul funzionamento del cda sono imposte dal codice civile. Anche le norme sulla eventuale liquidazione vengono dallo stesso codice. L'unico punto su cui sono possibili modifiche è sul numero dei consiglieri e la nomina del presidente. Si è scelto di nominarne 7 e di far eleggere il presidente da parte del cda della Fondazione (soluzione classica). E' stato proposto il voto di lista in assemblea, con limite alle preferenze a 5, in modo da garantire la presenza di due consiglieri "di minoranza". Su quest'ultimo punto, essendo prevista l'elezione del cda in convention, si può anche rinviare a decisioni operative (regolamento) da adottare successivamente, fermo restando che, nelle more, l'elezione avverrà inserendo in cda i più votati.

Per il nome il Trustee counsellor dell'Internazionale per il nostro Distretto ha detto in Convention a Ferrara che il nome FONDAZIONE KIWANIS INTERNATIONAL DISTRETTO ITALIA SAN MARINO ONLUS sarà da loro consentito, come è stato fatto già con altri distretti.

Una volta costituita, la fondazione onlus sarà l'ente dedicato alla realizzazione dei service distrettuali e alla raccolta fondi. Potrà fare contratti di sponsorizzazione e potrà ottenere l'iscrizione nell'elenco del 5 per mille, ed essere quindi finanziata con l'Irpef dei soci. Le eventuali attività soggette ad iva per natura rimarranno nell'ambito dell'esenzione fiscale ove finalizzate ad un service rientrante nell'elenco indicato nell'oggetto sociale.

Attualmente il Distretto svolge queste attività senza avere una partita iva e contando su una esenzione fiscale che non gli compete, stante il suo statuto, che, lo ricordiamo, non può essere modificato senza il consenso dell'Internazionale e il governatore, come pure tutti i presidenti di club non ancora onlus o organizzazione di volontariato, rischia pesanti sanzioni fiscali per evasione.

Veniamo al livello club.

Qui per risolvere il problema fiscale segnalato, e legittimare le lodevoli iniziative di raccolta fondi spesso effettuate con cessioni beni ai gazebo, occorre modificare anche gli statuti di tutti i club del Distretto.

Se si sceglie la via dell'associazione di volontariato, con la conseguente iscrizione ad opera dei competenti uffici regionali, si deve procedere alla registrazione di uno statuto conforme allo schema imposto dal Governo. Vi è il vantaggio che non è richiesta la forma autentica dell'atto, ma detto schema è lontanissimo dal nostro standard form.

Unico inconveniente è che il controllo è successivo all'inizio attività, e l'eventuale obiezione degli uffici regionali anche ad aspetti formali, se non risolta, comporta la decadenza dai benefici fiscali.

La direzione regionale delle Entrate della Lombardia ha invece validato, per l'iscrizione come ONLUS, uno statuto con cui ho rispettato il più possibile il nostro standard form.

Differenze: no previsione esplicita soci onorari, no al collegio dei probiviri, obbligo di elezioni con metodo democratico, definizione dell'attività del club in aderenza ai contenuti del decreto. Il controllo dello statuto, che deve avere forma pubblica solenne, è preventivo, e quindi quando si comincia l'attività nella nuova forma, (dopo il silenzio-assenso che si forma decorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza da inviarsi con raccomandata a.r.) si ha la certezza dell'accoglimento dello statuto.

Anche qui vale il discorso della fondazione: la definizione delle attività imposte dal decreto è talmente ampia che tutto ciò che noi intendiamo fare come SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD ci rientra senz'altro. Dobbiamo solo aver cura, perché lo richiede l'Agenzia delle Entrate, di indicare nello statuto alcune categorie concrete di service, in particolare quelle che il club intende fare più di frequente.

Hanno scelto questa forma, e sono quindi ONLUS i KIWANIS CLUB BERGAMO OROBICO, CREMONA E DEL SEBINO.

Detto questo non c'è differenza sul piano delle esenzioni e sulla possibilità di avere il cinque per mille per entrambe le categorie (onlus e associazioni di volontariato) -

Il cinque per mille sarebbe bene però raccoglierlo solo a livello distrettuale con la fondazione: infatti tenuto conto che, mediamente, lo stesso viene rigirato dallo Stato tre anni dopo che il donante lo ha disposto, (perché deve prima scadere il periodo per il controllo delle dichiarazioni dei redditi,) si rischia di perdere quanto destinato a club che nel frattempo vengono chiusi, quale che ne sia il motivo. La fondazione invece, non avendo soci persone fisiche, ha una stabilità maggiore e permette di evitare questo rischio.

Considerami a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Un affettuoso saluto kiwaniano.

Giuseppe Cristaldi

